



**ORDINANZA N. 50**  
**del 02-05-2026**

**Oggetto: Disciplina del transito veicolare e pedonale sulla strada di accesso alla Val Nambrone per lavori di manutenzione straordinaria.**

Il Sindaco

Esaminata l'istanza di data 13-03-2026 prot. n. 4578 da parte dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, volta ad ottenere le opportune limitazioni al transito veicolare e pedonale sulla strada di accesso alla Val Nambrone durante gli interventi programmati di manutenzione straordinaria della via ad opera della ditta Rabbiese P.s.c.ar.l. con sede a Rabbi (Tn) Fraz. S. Bernardo n. 255/C.

Considerato che i lavori interesseranno più tratti di strada e prevedono il risanamento, l'impermeabilizzazione e la costruzione del cordolo di testa della galleria paravalanghe; il rifacimento di un tratto di muro di controripa, di contrafforti, di cordoli e dei muri a secco delle scarpate a monte della strada.

Considerato che durante l'esecuzione di detti lavori verrà occupata la carreggiata, non consentendo di fatto il normale e regolare transito veicolare.

Ritenuto opportuno, essendo la sede stradale un'area che sarà interessata dal crollo dei sassi che verranno rimossi dagli specchi a monte e dei materiali che verranno utilizzati dagli addetti ai lavori per la ricostruzione dei muri a secco, interdire il transito veicolare e pedonale.

Atteso che sul tratto strada compreso tra l'intersezione con la S.S. 239 di Campiglio e il "ponte della Canavaccia" è stato ripristinato il libero transito, cessate le esigenze di chiusura per la stagione invernale (ordinanza n. 149 del 21-11-2025) e che i lavori sopra descritti continueranno fino al giorno 12-06-2026.

Ritenuto pertanto necessario durante l'esecuzione degli interventi istituire, in base alle esigenze della ditta esecutrice delle opere e all'avanzamento dei lavori, l'idonea regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale.

Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, per esigenze di carattere tecnico e per agevolare l'esecuzione dei lavori.

Visti gli artt. 5, 6 e 21 del D.Lgs 30-04-1992 n. 285.

Sentito il parere del Comando Corpo Polizia Locale.

## Ordina

per quanto esposto in premessa, al fine di procedere con i lavori programmati di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della strada di accesso alla Val Nambrone, l'istituzione, in base all'avanzamento dei lavori, del divieto di transito veicolare e pedonale dal giorno 04-05-2026 al giorno 12-06-2026 nella fascia oraria 08:00 – 18:00 esclusi sabato e festivi.

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di:

- segnalare all'utenza l'entrata in vigore del presente provvedimento, con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, in modo che tutti gli utenti della strada ne siano resi edotti, provvedendo alla rimozione della stessa al termine dei lavori;
- rispettare, qualora ricorrano, le prescrizioni dettate dal vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada (artt. 30 e segg.), nonché provvedere alla posa dei dispositivi luminosi per le ore serali e notturne e adottare tutte le cautele onde evitare incidenti, assicurando la pulizia dell'area interessata dai lavori;
- quando possibile, deviare i pedoni su percorsi alternativi lontani dalle zone di intervento;
- informare l'utenza della chiusura della strada predisponendo l'opportuna segnaletica all'inizio della via in corrispondenza dell'intersezione con la SS.239 di Campiglio;
- ripristinare la regolare viabilità, garantendo il transito in sicurezza, in caso di lunghi periodi di sospensione delle attività;
- ripristinare la regolare viabilità in caso di interventi di emergenza.

In deroga al presente provvedimento sarà comunque consentito circolare, adottando tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare incidenti o danni, rimanendo comunque unici responsabili qualora dovessero verificarsi, alle seguenti categorie di utenti:

- personale alle dipendenze della ditta esecutrice delle opere;
- personale incaricato dal PNAB;
- personale impiegato per il servizio di vigilanza e controllo del territorio con i mezzi del rispettivo ente;
- operatori impegnati in interventi di emergenza o soccorso;

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.

CG/mm

Copia della presente sarà inviata:

- all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta;
- agli agenti di cui all'art.12 D.L.vo n.285/92;
- all'Ufficio Tecnico Comunale di Pinzolo;
- ai gestori dei rifugi Nambrone – Cornisello – Segantini;
- alla Stazione Forestale di Pinzolo;

Determinazione ORDINANZE n.50 del 02-05-2026 COMUNE DI PINZOLO

- ai Comuni di Giustino e Carisolo;
- al Servizio di Custodia Forestale del Comune di Pinzolo;
- a A.P.T Madonna di Campiglio S.P.A;
- alla Giunta Comunale;
- all'Associazione Pescatori Alto Sarca;
- all'Associazione Cacciatori;
- all'Associazione Guide Alpine di Pinzolo e M. di Campiglio;
- alla società malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo.

IL Sindaco

***CEREGHINI MICHELE***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa